

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Costituzione del Fondo

Art. 3 Tipologia d'intervento

Art. 4 Soggetti beneficiari

Art. 5 Requisiti per l'accesso al Fondo

Art. 6 Entità del contributo ed erogazione

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande

Art. 8 Istruttoria delle domande

Art. 9 Controlli

Art. 10 Tutela dei dati personali

REGOLAMENTO COMUNALE FONDO DI SOLIDARIETA'

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Casamarciano, attraverso lo strumento del Fondo di solidarietà, intende fornire un concreto sostegno ai cittadini ed alle famiglie residenti nel Comune di Casamarciano che, a causa dell'attuale congiuntura economica e della conseguente crisi occupazionale, si trovino in condizione di grave disagio economico. Il Fondo di solidarietà deve destinarsi ai casi in cui singole persone o nuclei familiari si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

L'esigenza di un Fondo di solidarietà nasce anche in seguito alla valutazione che le risorse a disposizione dei servizi sociali sono insufficienti a fronteggiare le varie emergenze del settore.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni economici e di aiuti finalizzati a superare il particolare momento di crisi reddituale e lavorativa.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il Fondo di solidarietà è finanziato con il 30% dell'indennità del Sindaco, così come individuato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Il Fondo potrà essere implementato con la quota di trasferimento relativa al 5 x 1000.

Il Fondo potrà, inoltre, essere implementato dal contributo volontario di consiglieri comunali ed assessori comunali.

ART. 3

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il sostegno economico si configura come intervento straordinario ed è costituito dall'erogazione di un contributo a favore dei soggetti per i quali sussistano i requisiti prescritti dal presente regolamento. In particolare il Fondo ha la funzione di :

- a) sostenere le spese motivate dalla necessità di affrontare degenze ospedaliere, interventi chirurgici o cure;
- b) integrare le azioni di sostegno per situazioni di disagio o di bisogno non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale;

- c)consentire interventi di sostegno al reddito di natura straordinaria in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione;
- d)favorire la prosecuzione negli studi dei giovani meritevoli appartenenti a famiglie in evidente stato di bisogno;
- e)integrare, laddove non sufficiente, l'assistenza agli anziani.

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI

Il Fondo è destinato a :

1. prioritariamente alle famiglie ed alle persone residenti nel Comune di Casamarciano che alla data della domanda siano disoccupati e non dispongano di ammortizzatori sociali o ne dispongano a livello non sufficiente per loro sussistenza;
2. alla famiglie con particolare difficoltà economica;
3. alle persone sole e/o anziani in difficoltà economica.

ART. 5

REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO

Il contributo, esente da tassazione, è destinato a chi per effetto della crisi economica si trova in una delle seguenti condizioni:

- a. disoccupati per cause indipendenti dalla loro volontà;
- b. lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività;
- c. stato di indigenza familiare o personale;
- d. stato di indigenza di persone sole e/o anziane.

I beneficiari al momento della domanda dovranno essere:

- cittadini italiani o di Stato appartenente all'Unione Europea o di Stato non appartenente all'Unione Europea che siano muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i., con residenza nel territorio comunale;
- in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 7000,00

ART. 6

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE

Il contributo oggetto del presente Regolamento si configura come intervento straordinario ed è erogabile per nucleo familiare per un importo massimo nell'arco dell'anno pari ad € 500,00.

Il contributo oggetto del presente regolamento può essere richiesto da un solo componente all'interno dello stesso nucleo familiare.

Le risorse del Fondo di solidarietà istituito e finanziato in sede di approvazione del bilancio di previsione saranno assegnate ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti secondo l'art. 5. I soggetti individuati beneficeranno dei contributi previsti fino al concorso delle risorse disponibili.

ART. 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le persone che intendono avvalersi del Fondo di solidarietà devono presentare domanda su apposita modulistica disponibile presso il Comune (Allegato A del presente regolamento).

Le domande dovranno essere corredate dall'attestazione e dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande verranno raccolte ed analizzate dalla competente Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali che provvederà alla verifica dei requisiti per l'ammissione o il diniego.

Gli Uffici competenti si riservano la facoltà di chiamare a colloquio e/o di effettuare visite domiciliari da parte dell'Assistente Sociale per la valutazione dell'effettiva situazione socio – familiare. Sulla scorta della relazione dell'Assistente sociale, il Dirigente dell'Area Amministrativa provvederà all'erogazione del contributo in base ai seguenti criteri:

- da ISEE € 0 A 2.500,00 € 400,00
- da ISEE € 2501,00 A 4000,00 € 300,00
- da ISEE € 4001,00 A 5000,00 € 200,00
- da ISEE 5001,00 A 7000,00 € 100,00

ART.9

CONTROLLI

Nella fase istruttoria o successivamente in qualsiasi momento l'Ufficio proposto all'istruttoria può espletare accertamenti volti a verificare l'esistenza e la veridicità dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda.

Le dichiarazioni sostitutive presentate come le altre dichiarazioni possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

Qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva relativa all'ISEE come delle altre dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio eventualmente conseguito con la relativa revoca del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte in ogni caso salve le conseguenze di natura penale, per cui il Comune è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione allegata all'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento.

I dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.